REPUBBLICA ITALIANA



Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

E-mail: burl@regione.liguria.it

E-mail:

Internet: www.regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

abbonati@regione.liguria.it

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunzi e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le TARIFFE vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunzi, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti 1'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

LEGGE REGIONALE 1 Luglio 2008 N. 20 Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

pag. 318

LEGGE REGIONALE 1 Luglio 2008 N. 21 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)

pag. 321

LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2008 N. 20

Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008)

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica del comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))

1. Al comma 1 bis dell'articolo 18 della l.r. 26/1994 come modificato dall'articolo 3 della l.r. 10/2008 le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "20 per cento, arrotondato all'intero superiore".

Articolo 2 (Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 10/2008)

1. L'articolo 5 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 (Inquadramento personale regionale)

1. È fatta salva la posizione economica acquisita, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dello svolgimento effettivo delle mansioni relative alla qualifica e alla categoria precedentemente posseduta da dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva per il passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale, successivamente annullata con provvedimento giurisdizionale.".

Articolo 3 (Modifica del comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2008 le parole: ",ivi compresa la somministrazione," sono soppresse.

Articolo 4

(Modifica della lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 10/2008)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 14/2007 come sostituito dall'articolo 12 della l.r. 10/2008, le parole ",ovvero assunto" sono soppresse.

Articolo 5 (Sostituzione del comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 10/2008 è sostituito dal seguente:

"3. I piani e i programmi e le loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis del d.lgs. 152/2006 e successive modificazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima del 31 luglio 2007, non sono assoggettati all'applicazione delle disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica contenute nel citato d.lgs. 152/2006 ma si concludono secondo le normative regionali previgenti in materia urbanistica e di valutazione ambientale."

Articolo 6 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 luglio 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008 N. 20

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale Claudio Burlando, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 106 in data 17 giugno 2008;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 19 giugno 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 367;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 19 giugno 2008;
- d) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 20 giugno 2008;
- e) è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamento dal Consiglio regionale nella seduta del 26 giugno 2008;
- g) la legge regionale entra in vigore il 3 Luglio 2008.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere M. Veschi)

con il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, si è inteso superare le osservazioni formulate dal Governo su alcune norme contenute nella legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).

Le rettifiche apportate riguardano cinque articoli della cosiddetta "legge collegata alla finanziaria". In breve:

- all'articolo 1, onde potersi adeguare alle osservazioni sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in merito all'articolo 3 della l.r. 10/2008, che ha introdotto una modifica relativa all'attribuzione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato con particolare riferimento alla percentuale massima prevista del 30 per cento dei dirigenti, si è ritenuto di procedere ad una revisione della norma diminuendo la percentuale, originariamente stabilita, fino al 20 per cento dei dirigenti;
- con l'articolo 2 si è voluto riconoscere, ai dipendenti regionali interessati, la posizione economica, acquisita per l'effettivo svolgimento delle mansioni, posseduta alla data di entrata in vigore della disposizione all'interno della categoria D in cui gli stessi sono confluiti a seguito della modifica contrattuale che ha determinato il passaggio dal sistema delle qualifiche funzionali alle categorie;
- l'articolo 3 interviene a modificare il comma 1 dell'articolo 11 della "collegata" relativo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro degli enti strumentali della Regione, sopprimendo l'inciso relativo alla somministrazione.
- l'articolo 4 corregge, poi, un errore materiale contenuto nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 10/2008, mentre l'articolo 5 sostituisce il comma 3 dell'articolo 46 della medesima legge regionale, in materia di Valutazione ambientale strategica.

Concludo questa relazione auspicando che il presente disegno di legge, già approvato a maggioranza dalla I Commissione, sia suffragato anche da parte dell'Assemblea legislativa regionale ad ampia maggioranza di voti, allo scopo di consentire alla nostra Regione di uniformarsi alle eccezioni sollevate dal Governo, evitando così il rischio di un'impugnativa della l.r. 10/2008 da parte dello stesso nanti la Corte Costituzionale, con tutte le conseguenze negative che, inevitabilmente, si andrebbero a ripercuotere sulle esigenze di natura organizzativa derivanti dai non brevi tempi di una decisione sulla vertenza.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere P. Oliva)

Ritengo che le modifiche apportate oggi con il presente disegno di legge alla l.r. 10/2008, "Disposizioni collegate alla finanziaria 2008" possano essere condivisibili in linea teorica.

Tuttavia, non posso che rilevare che la sede opportuna in cui affrontare la discussione in merito alle diposizioni in questione avrebbe dovuto essere quella del Collegato.

Mi riservo, comunque, di esprimere la mia posizione in seguito allo svolgersi del dibattito in sede consiliare.

RELAZIONE DI MINORANZA (Consigliere G. Saldo)

Nonostante in linea di principio ritenga di poter condividere alcune delle modifiche apportate alle "Disposizioni collegate alla finanziaria" mediante il presente disegno di legge, non posso che criticare la metodologia adottata.

La sede opportuna per affrontare la discussione avrebbe dovuto essere quella del Collegato, poiché ci ritroviamo oggi a modificare un testo approvato solo due mesi fa.

Mi riservo di decidere la mia posizione all'esito della discussione consiliare.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 è pubblicata nel B.U. 29 giugno 1994, n. 14;
- La legge regionale 28 aprile 2008 n. 10 è pubblicata nel B.U. 29 aprile 2008, n. 4.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Direzione Centrale Affari della Presidenza – Settore Affari Istituzionai Giuridici e Legislativi

LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2008 N. 21

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale)

Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41)

- 1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 41/2006 le parole ", ad aggiornare" sono soppresse.
- 2. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 41/2006 la parola "annualmente" è soppressa.

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 41/2006)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 41/2006 le parole "delle procedure" sono sostituite con le parole "di procedure selettive".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 41/2006 le parole "all'articolo 48, per quanto compatibili" sono sostituite dalle parole "alle norme nazionali vigenti".
- 3. Al termine del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 41/2006 sono aggiunte le seguenti parole "e ne definisce la durata".

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 39 della l.r. 41/2006)

- 1. Al termine della lettera b) del comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 41/2006 le parole "gestionali interaziendali" sono soppresse.
- 2. Al comma 5 dell'articolo 39 della l.r. 41/2006 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b bis) per l'organizzazione dei Dipartimenti delle cure primarie e attività distrettuali.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 1 luglio 2008

IL PRESIDENTE Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008 N. 21

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Commissioni del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) il disegno di legge è stato presentato su iniziativa del Presidente della Giunta regionale, in data 12 giugno 2008 dove ha acquisito il n. 359;
- b) è stato assegnato alla III Commissione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 12 giugno 2008;
- c) la proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa del Consigliere Luigi Morgillo, in data 12 giugno 2008, dove ha acquisito il numero d'ordine 365;
- d) è stata assegnata alla III Commissione, ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 12 giugno 2008;
- f) la III Commissione consiliare ha elaborato ed approvato all'unanimità il testo unificato del disegno di legge 359 e della proposta di legge 365 in data 16 giugno 2008;
- h) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale all'unanimità, con emendamenti, nella seduta del 26 giugno 2008;
- e) la legge regionale entra in vigore il 17 luglio 2008.

2. NOTE AGLI ARTICOLI

Nota all'articolo 1

• La legge regionale 7 dicembre 2006 n. 41 è pubblicata nel B.U. 13 dicembre 2006, n. 18.

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)